



Titolo

Processo sportivo in genere – rimessione in termini per errore scusabile – carattere eccezionale

Descrizione

La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 50 CGS FIGC consente *agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile*". Essa ripete quella dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (CFA, SS.UU., n. 33/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021). La norma ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). In ogni caso, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2023, n. 19384).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0005/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 50, comma 5, CGS; art. 153, secondo comma, CPC; art. 37 CPA

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0005 CFA del 16 luglio 2024 (Frosinone Calcio S.r.l.-LNPA)